



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

## **COMUNICAZIONE N. 106**

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI  
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI  
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI**

**LORO SEDI**

Oggetto: Associazione Contiamoci – decreti TAR Lombardia.

La Federazione ha ricevuto da parte di alcuni Ordini richieste di intervento rispetto alla ultima nota dell'Associazione Contiamoci con la quale gli stessi sono stati invitati ad adeguarsi alle circolari ministeriali, nello specifico alla Circolare del 21 luglio 2021, sulla scorta dei decreti cautelari d'urgenza del TAR Lombardia che hanno sospeso i provvedimenti adottati dall'Ordine di Pavia nei confronti di alcuni iscritti che non si erano vaccinati nei termini indicati dal Ministero della salute.

La FNOMCeO ritiene le argomentazioni addotte del tutto inconferenti rispetto ai provvedimenti adottati in materia dagli Ordini territoriali i quali hanno agito secondo il dettato normativo nel rispetto della disposizione di cui all'art.4 del decreto legge n.44/2021, 1°comma, sulla base della quale gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione, comprensiva della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

Il TAR Lombardia si è esclusivamente pronunciato con tre decreti d'urgenza sulla sospensione irrogata da un Ordine nei confronti di propri iscritti in attesa di effettuare le valutazioni di merito e, pertanto, la FNOMCeO non ravvisa, al momento, elementi significativi per discostarsi gli indirizzi forniti dal Ministero vigilante nella nota del 29 marzo 2022 e a suo tempo comunicati agli Ordini territoriali in ambito di somministrazione dei vaccini anti Sars -CoV -2.

Il 25 maggio è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale in via cautelare dei ricorsi in oggetto e solo successivamente il Tar tratterà la questione nel merito.

E' opportuno inoltre sottolineare che, anche qualora il Tribunale accogliesse le richieste dei ricorrenti, la relativa pronuncia deve essere valutata come indirizzo di un TAR rispetto al quale il Consiglio di Stato sarà chiamato a esprimersi.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

Si ribadisce nuovamente che gli Ordini non dovranno tenere in alcuna considerazione le diffide pervenute, alle quali, pertanto, deve essere attribuito un proporzionato rilievo.

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti

**IL PRESIDENTE**  
Filippo Anelli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.*